

# Allegato tecnico al Regolamento elettorale concernente la presentazione delle candidature

La presentazione della candidatura alla carica di presidente e di quella alla carica di consigliere della Municipalità è disciplinata dal Regolamento elettorale, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 29 del 1 marzo 2005 e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni che regolano il procedimento elettorale preparatorio per la elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti in quanto compatibili.

## ***1. Lista di candidati alla carica di Consigliere e candidatura alla carica di Presidente***

1. Sono eleggibili a Presidente ed a Consigliere della Municipalità i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. I cittadini dell'Unione Europea che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, ferme restando le altre condizioni di legge, possono essere candidati solamente alla carica di Consigliere della Municipalità nel Comune in cui sono residenti purché siano iscritti nella lista elettorale aggiunta istituita presso il medesimo Comune.
2. Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio della Municipalità deve comprendere un numero di candidati non superiore a trenta e non inferiore a venti. In ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati. Si applicano le disposizioni dettate dalla legge 23 novembre 2012, n. 215.
3. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data, nessuno può presentarsi a candidato Consigliere in più di due Municipalità. I consiglieri in carica non sono candidabili alla medesima carica in altro Consiglio di Municipalità. Il Consigliere Comunale in carica può presentarsi candidato a Consigliere di Municipalità, ma una volta eletto dovrà esercitare l'opzione per una delle due cariche. Ci si può candidare contemporaneamente alla carica di consigliere comunale ed alla carica di consigliere municipale; resta fermo l'obbligo di opzione in caso di elezione ad entrambe le cariche.
4. I candidati alla carica di Consigliere compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati devono essere indicati, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per i candidati alla carica di Consigliere che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.
5. Con la lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente. Il Presidente in carica non è eleggibile alla stessa carica in altra Municipalità a meno che non si dimetta dalla carica entro il giorno fissato per la presentazione della candidatura. Tale causa di ineleggibilità non ha effetto in caso di elezioni contestuali nella Municipalità nella quale l'interessato è già in carica e in quella nella quale intende candidarsi. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente in più di una Municipalità. Non è ammessa la candidatura contemporanea alla carica di Presidente ed a quelle di Sindaco, di Consigliere Comunale o di Consigliere di Municipalità.

## ***2. Dichiarazione di presentazione della lista (modelli 1 – 2 e 3)***

1. La lista dei candidati alla carica di Consiglieri della Municipalità con la collegata candidatura a Presidente deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da un numero di elettori della Municipalità non inferiore a

trecentocinquanta e non superiore a settecento, fatte salve diverse disposizioni di legge; in particolare, per le elezioni da tenersi nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 25/2021, convertito con L. 58/2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo e, quindi, è pari a centodiciassette.

2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. La firma dei presentatori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori e l'indicazione che gli stessi sono elettori della Municipalità per la quale la lista viene presentata. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata nelle forme di legge e l'autenticazione deve essere redatta con le modalità previste dalla legge. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere, per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio, al Segretario Comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che deve essere allegato alla lista dei candidati (modello 3).
3. La dichiarazione di presentazione deve contenere tutti i dati e le informazioni riportati nei modelli 1 (ATTO PRINCIPALE) e 2 (ATTO SEPARATO), ivi compresa la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio Centrale, nonché di dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di Presidente. In caso di elezioni contemporanee a quelle Regionali, Provinciali e Comunali è consentito designare quali delegati le stesse persone. La firma dei delegati deve essere autenticata nelle forme di legge.
4. In caso di lista presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale, utilizzando lo stesso contrassegno e senza procedere, quindi, alla raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità, il modello 1 (ATTO PRINCIPALE) può essere sottoscritto da un solo elettore.

### ***3. Accettazione della candidatura alla carica di Presidente (modello 4 e 6)***

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nei modi di legge e deve contenere la esplicita dichiarazione del candidato che non sussistano nei suoi confronti le cause ostative indicate all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e di essere collegato con una o più liste di candidati per l'elezione del Consiglio. Quest'ultima dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate; la firma dei delegati deve essere autenticata. Il candidato deve dichiarare, inoltre, di non aver accettato la candidatura a Presidente in altra Municipalità, di non essere candidato contemporaneamente alla carica di Sindaco, di Consigliere Comunale o di Consigliere di Municipalità e di non essere Presidente in carica in altra Municipalità; è fatto salvo, per tale ultima ipotesi, il caso di elezioni contestuali nella Municipalità nella quale l'interessato è già in carica e in quella nella quale intende candidarsi.
2. Per i candidati alla carica di Presidente che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

### ***4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere (modello 5)***

1. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di candidatura da parte di ogni candidato. La dichiarazione di accettazione deve essere autenticata nei modi di legge. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere esplicita dichiarazione del candidato che non sussistano nei suoi confronti le cause ostative indicate all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il

candidato deve inoltre dichiarare di non aver accettato la candidatura in altra lista, di non essere candidato in più di due Municipalità e di non essere già Consigliere in altra Municipalità.

### ***5. Certificato elettorale dei presentatori della lista***

1. Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori della Municipalità dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati, anche collettivi, comprovanti nei sottoscrittori il possesso del requisito di elettori della Municipalità per la quale presentano la lista, richiesti, rilasciati e presentati nei termini e secondo le modalità e i formati indicati dalla normativa di settore.

### ***6. Certificato elettorale del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri***

1. Unitamente alle candidature devono essere presentati i certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
2. Per i cittadini dell'Unione Europea candidati al Consiglio della Municipalità il certificato deve indicare che essi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiuntiva prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 1996 n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. I cittadini dell'Unione Europea, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, devono produrre:
  - una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
  - un attestato di data non anteriore a tre mesi rilasciato dalle Autorità Amministrative competenti dello Stato di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
3. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati elettorali, valgono le modalità e le garanzie indicate per i presentatori delle candidature.

### ***7. Contrassegno per il candidato alla carica di Presidente e per i candidati alla carica di Consigliere***

1. Ciascuna lista dovrà avere un proprio contrassegno con eventuali diciture. Il modello del contrassegno, anche figurato, deve essere presentato nel formato e secondo le modalità indicati dalla legge e sarà riprodotto sulla scheda di votazione e sul manifesto recante le liste dei candidati.
2. Il contrassegno non può essere identico né facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o da raggruppamenti politici cui i presentatori sono estranei.
3. Occorre allegare una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti Regionali o Provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico nel caso in cui le candidature e le liste abbiano utilizzato la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali e delle municipalità nella legislatura precedente a quella per la quale vengano svolte le elezioni politiche.
4. I contrassegni devono essere disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritto da un cerchio del diametro di cm. 10 per la riproduzione sui manifesti delle liste dei candidati e l'altra da un cerchio del diametro di cm. 3 per la riproduzione sulle schede di votazione. Anche le eventuali diciture, facenti parte del contrassegno, dovranno risultare circoscritte dal cerchio. I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e deve essere indicata la parte inferiore e quella superiore degli stessi.

### **8. Programma amministrativo e preventivo delle spese**

1. La lista deve essere corredata, infine, del programma amministrativo proposto dal candidato alla carica di Presidente e dal preventivo delle spese previsto per la campagna elettorale a cui la lista intende vincolarsi. Il programma ed il preventivo sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio.

### **9. Modalità di presentazione della lista**

1. La lista e la candidatura, con la documentazione prescritta, deve materialmente essere presentata, secondo quanto previsto dalla normativa per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, alla Segreteria del Comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente alla data della votazione. Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora di presentazione.
2. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature e la dichiarazione medesima sono esenti da bollo.
3. Nel procedimento preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle liste e delle candidature è esclusa l'applicabilità dei principi in materia di semplificazione della documentazione amministrativa introdotti dalla legge e:
  - non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
  - è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - non è possibile fare luogo alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante dichiarazione dell'interessato in calce al documento;
  - è da escludere, fatte salve diverse disposizioni di legge, l'applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla Pubblica Amministrazione mediante fax o per posta elettronica.
4. In materia elettorale tutti i soggetti coinvolti nei relativi procedimenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le formalità documentali prescritte le cui violazioni non danno luogo a mera irregolarità formale bensì ad illegittimità sostanziale.

### **10. Autenticazione delle firme degli elettori**

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature per l'elezione degli organi delle Municipalità i soggetti indicati all'art. 14 della L. 53/1990.
2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità previste dalla legge.

### **11. Designazione dei rappresentanti di lista**

1. La designazione dei rappresentanti di lista è facoltativa ed è fatta dai delegati indicati dai presentatori della lista nelle modalità indicate dalla legge.
2. La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali è di norma redatta in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengano di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno essere contenute in un solo atto, ma sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati. Nel caso di contemporaneità di più elezioni possono essere designati gli stessi rappresentanti. Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio ad essi demandata.
3. La designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale di sezione può essere presentata:
  - a) al Segretario del Comune o a chi lo sostituisce legalmente, nelle modalità e nei termini previsti dalla legge per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- a) direttamente al Presidente del seggio durante le operazioni nel giorno precedente a quello della votazione;
  - b) la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.
4. I rappresentanti di lista, a norma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990 n. 53, devono essere elettori del Comune. I rappresentanti di lista esprimono il proprio voto nella Municipalità in cui sono iscritti nelle liste elettorali.

### ***12. Riepilogo della documentazione da produrre per la presentazione delle candidature***

1. Lista dei candidati alla carica di Consigliere della Municipalità e candidatura alla carica di Presidente.
2. La dichiarazione di presentazione della lista contenente i dati e le informazioni riportati nei modelli di presentazione delle candidature (modello 1 – ATTO PRINCIPALE e modello 2 – ATTO SEPARATO).
3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali della Municipalità.
4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Presidente e per la candidatura alla carica di Consigliere.
5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.
6. Il modello di contrassegno di lista nel formato e secondo le modalità indicati dalla legge.
7. Eventuale dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del simbolo.
8. Programma amministrativo.
9. Preventivo delle spese per la campagna elettorale.
10. Dichiarazione, del candidato alla carica di Presidente, di collegamento con le liste di candidati.
11. Dichiarazione, dei delegati della lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di Presidente.
12. Dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o relativi presidenti o segretari regionali o provinciali, che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero sottoscritta da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito e gruppo politico stesso.
13. Dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.
14. Per i candidati dell'Unione Europea:
  - dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
  - attestato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
  - attestazione del Comune, in caso di mancata iscrizione nelle liste aggiunte, dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte entro il termine fissato dalla legge.

“La Segreteria Generale è autorizzata ad apportare a tutti i modelli ed agli altri allegati approvati con la presente deliberazione e da utilizzare per l'elezione delle Municipalità, le modifiche necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di legge vigenti”.